

La Corte di appello di Bari – sezione lavoro

nella composizione di cui al verbale dell'odierna udienza;
esaminati gli atti della controversia n. R.G. XXX/XXXX;
sentite le parti;

all'esito della camera di consiglio;

tenuto conto dei peculiari profili di alea connessi al presente giudizio, con particolare riferimento: a) ai motivi di gravame articolati dall'amministrazione circa la ritenuta incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento disciplinare ed alle eccezioni sollevate dall'appellato, sia in merito alla novità di alcune allegazioni, sia in merito alla distinzione concettuale tra poteri di firma e poteri deliberativi dell'U.P.D.; b) alla posizione difensiva dell'appellato, che ha riproposto la doglianza avverso l'operato dell'amministrazione in relazione, oltre che delle regole di competenza, anche di terzietà dell'organo che ha gestito il procedimento disciplinare e adottato la sanzione (sia sotto il profilo della necessaria distinzione sul piano organizzativo tra U.P.D. e struttura nella quale opera il lavoratore, sia sotto quello del personale coinvolgimento della dirigente e della dott.ssa CAIA negli episodi oggetto di contestazione), con riflessi in termini di violazione del diritto di difesa del dipendente; c) alla circostanza che, anche nell'ipotesi in cui i vizi dedotti dal lavoratore dovessero essere ritenuti ininfluenti sulla validità del procedimento e della sanzione disciplinare, la causa dovrebbe essere istruita, previa valutazione delle contrapposte richieste istruttorie, con conseguente allungamento dei tempi del processo e notevole incertezza sugli esiti; d) al motivo di appello incidentale sulla misura della liquidazione dei compensi professionali ad opera del Tribunale, relativamente alla violazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile;

ritenuta l'opportunità, alla luce di tutto quanto sopra, di invitare le parti ad una definizione bonaria al fine di evitare l'alea del giudizio e di contenere il rischio di un notevole aumento delle spese processuali, destinate a gravare sulla parte che dovesse infine risultare in tutto o in parte soccombente, peraltro a fronte della contenuta entità di valore economico della sanzione irrogata al lavoratore (due giorni di retribuzione);

rilevato altresì che il Tribunale del lavoro di XXXXX ha attestato in data x.xx.xxxx il mancato rinvenimento in archivio del fascicolo d'ufficio di primo grado e che è pervenuto unicamente il fascicolo informatico, da cui non sono leggibili tutti gli atti del processo;

P R O P O N E

alle parti di conciliare la presente controversia nei seguenti termini:

rinuncia agli appelli principale ed incidentale, con caducazione della sanzione disciplinare contestata e pagamento, in favore del lavoratore, di un contributo per le spese processuali del presente grado.

rinvia per la verifica del bonario componimento all'udienza del XX.XX.XXXX, ore x,xx, in presenza;

dispone per detta udienza la comparizione personale delle parti;

invita sin d'ora le parti ad avviare un dialogo sulla presente proposta e/o a scambiarsi proposte transattive, anche alternative alla presente, in tempo utile per la prossima udienza.

Invita altresì le parti al deposito di eventuali copie di atti in loro possesso per l'eventuale ricostruzione nel contraddittorio del fascicolo d'ufficio di primo grado nelle parti mancanti.

Bari, xx.x.xxxx

Il Cons. rel.

Il Presidente